Corso Magenta, 59

20123 Milano

Commissione Europea

Rappresentanza Italiana Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territori del Mare — D.G. Valutazioni e Autorizzazioni Ambi

E.prot DVA - 2015 - 0001041 del 14/01/2015

COMM-REP-MIL@ec.europa.eu

Consegna a mano

Spett.le

Commissione Europea

alla cortese attenzione della Segreteria generale

Rue de la Loi, 200 **B-1049 Bruxelles**

BELGIO

SG-PLAINTES@ec.europa.eu

Trasmissione a mezzo pec

E, per conoscenza:

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali

Divisione Il Sistemi di Valutazione Ambientale,

Via Cristoforo Colombo, 44

00147 Roma

DGSalvaguardia.Ambientale@PEC.minambiente.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Alla c.a. Dott. Antonio Venditti

venditti.antonio@minambiente.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Regione Lombardia - Giunta

Direzione Generale Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Valutazione e Autorizzazioni Ambientali

Valutazione di Impatto Ambientale

P.za Città di Lombardia nr. 1

20124 MILANO (MI)

ambiente@pec.regione.lombardia.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Regione Piemonte - Giunta

Direzione Generale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

Corso Bolzano, 44

10121 TORINO (TO)

territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it

Trasmissione a mezzo pec

Comune di Settimo Milanese

P.za Eroi, 5 20019 SETTIMO MILANESE (MI)

protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Cornaredo

Piazza Libertà, 24 20010 Cornaredo (MI)

protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Cusago

Piazza Soncino, 2 20090 Cusago (MI) segreteria.cusago.pec@legalmail.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Bareggio

Piazza Cavour

20010 Bareggio (MI)

comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Domodossola

Piazza Repubblica dell'Ossola,1
28845 Domodossola (VB)
protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it
Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Villadossola

Via Marconi, 21 28844 Villadossola (VB) comunedivilladossola@postecert.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Crevoladossola

Segnalazione UE Centrale TERNA Settimo Milanese - Dicembre 2014

Via Valle Antigorio, 16
28865 Crevoladossola (VB)
protocollo.crevoladossola@cert.ruparpiemonte.it
Trasmissione a mezzo pec

Comune di Premosello

Via Milano, 12 28803 Premosello (VB) premosello@pec.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Vogogna

Via Nazionale, 150 28805 Vogogna (VB) comune.vogogna@legalmail.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Trontano

Via Verdi, 1 28859 Trontano (VB) trontano@cert.ruparpiemonte.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Masera

Piazza XXV Aprile, 1 28855 Masera (VB) masera@cert.ruparpiemonte.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Piedimulera

Via Moiachina, 2 28885 Piedimulera (VB) piedimulera@postemailcertificata.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Beura Cardezza

Piazza Matteotti, 6 28851 Beura-Cardezza (VB) tributi.beuracardezza@anutel.it Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Crodo

Via Pellanda, 56 28862 Crodo (VB) comune.crodo.vb@cert.legalmail.it

Trasmissione a mezzo pec

Comune di Montecrestese

Frazione Chiesa, 1

28864 Montecrestese (VB)

montecrestese@cert.ruparpiemontelit

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Pallanzeno

Via Casella, 1

28884 Pallanzeno (VB)

pallanzeno@pcert.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Baceno

Via Roma, 56

28861 Baceno (VB)

baceno@pec.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Premia

Piazza Municipio,9

28866 Premia (VB)

comune.premia.vb@legalmail.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Formazza

Frazione Ponte, 4

28863 Formazza (VB)

formazza@postemailcertificata.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Anzola d'Ossola

Via Megolo, 12

28877 Anzola d'Ossola (VB)

anzola@pec.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le

Comune di Ornavasso

Piazza del Municipio, 10

28877 Ornavasso (VB)

comune.ornavasso@legalmail.it

Trasmissione a mezzo pec

Spett.le
Comune di Mergozzo
Via Pallanza, 2
28802 Mergozzo (VB)
mergozzo@pcert.it
Trasmissione a mezzo pec

Spett.le
Comune di Pieve Vergonte
Via Dr. G. Cicoletti, 35
28886 Pieve Vergonte (VB)
pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it
Trasmissione a mezzo pec

OGGETTO: Segnalazione di inadempimento e violazione di:

- Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 da parte dello Stato Italiano.
- Regolamento (UE) nr. 1228/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 da parte dello Stato Italiano

--==00000==--

Con il presente atto, i sottoscritti:

1)) FAIFER Nicola , nato a il , cittadino italiano, di	, residente a (MI), in professione libero professionista, e-mail
2)	PROCOPIO Salvatore Lorenzo, nato a (MI), in	il , residente a , cittadino italiano, e-mail
3)), residente a (VB), in iano, di professione insegnante Ministero
4)) BONFANTI Anna , nata a il , cittadina ita	residente a (MI), in liana, di professione psicologa, e-mail
5)		residente a (VB), in essione portalettere Poste Italiane, e-mail

5)	NICIFORO Anna Maria, nata a , citta	il dina italian	a, di profe	residente a essione libera	professionista,	e-mail
7)	FRANCO Rioli, nato a	il tadino ita	, reside Iliano, d		(MI) ne custode,	, in Via e-mail
8)	RAVELLI Chiara Maria Margheri (Mi), in	ta , nata a , cittad	lina italian	il ia, di professi	residente a one impiegata,	e-mail
9)	colombo Matteo, nato a in , (il cittadino i		, residente a di profession	e artigiano,	(MI), e-mail
10)	LOMBARDI Tullia, nata a ', cittadin	⊤ (MI) il a italiana	, di	residente a professione	(MI), i impiegata,	
11	GIACCI Paolo, nato a in , c	il cittadino it		, residente a i profession	è impiegato,	(MI), e-mail
12	MADE' Omar , nato a , cittadino		, resid di profe		(MI) impiegato,), in e-mail
13) GRECO Luigi , nato a	il , cittadino		sidente a , di profes	sione altro,	(MI), in e-mail
14) COLMI Antonella , nata a (MI), in mail			il italiana, di pr	residente a ofessione impie	egata, e-
15) MASCHERIN Donatella, nata a (MI), in	, citta	il dina italia	resider ana, di prof	ite a fessione altro,	e-mail
16) IEZZI Argentina Margaret , nata (CH), in		il a italiana,	reside di professio	ente a one impiegata,	e-mail

- 18) SCORDO Andrea Salvatore, nato a il , residente a (IM), in italiano, di professione , cittadino impiegato, e-mail 19) GALLO Salvatore, nato a il , residente a (MI), in , cittadino italiano, di professione e-mail operaio, 20) LATELLA Raffaella, nata a il residente a (MI), in cittadina italiana, professione di impiegata, e-mail
- 21) BONOMI Flavio , nato a il , residente a (MI), in , cittadino italiano, di professione impiegato, e-mail

segnalano l'inadempimento e violazione del Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 da parte dello Stato Italiano per quanto di seguito:

PREMESSA – Descrizione tecnica dei fatti contestati

In data 4 giugno 2014, Terna SPA, Società Italiana di diritto privato a partecipazione pubblica, titolare della concessione delle attività di trasmissione e dispacciamento dell'energia elettrica nazionale, provvedeva alla pubblicazione sui quotidiani "La Stampa" e "Repubblica" un Avviso Pubblico di avvio della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA - (allegato 1) relative al progetto di razionalizzazione della rete a 220kV della Val Formazza – Interconnector Svizzera – Italia "ALL'ACQUA - PALLANZENO - BAGGIO".

Di seguito ed in sintesi, si elencano le riferite opere che si intenderebbero realizzare:

• Razionalizzazione rete Alta Tensione nella Val Formazza:

- ✓ intervento A elettrodotto aereo 220 kV in semplice terna "All'Acqua-Ponte V.F.": tale elettrodotto per il primo tratto (circa 6.5 km), dal confine svizzero sino al sostegno P.19, sarà realizzato con una palificata doppia terna al fine di ottimizzare l'utilizzo di territorio, vista la compresenza della linea in progetto "All'Acqua Pallanzeno", appartenente al Progetto "Interconnector Svizzera Italia" (tale terna 220 kV sarà "collocata" sul lato ovest del sostegno doppia terna; sul lato est dello stesso sostegno sarà "collocata" la terna 380 kV del Progetto "Interconnector Svizzera Italia"); il tratto seguente dal sostegno P.19 sino alla Stazione di "Ponte V.F." (circa 4 km) sarà realizzato con palificata singola terna. Il collegamento in progetto, di lunghezza pari a circa 10.5 km, interesserà, il Comune di Formazza:
- ✓ Intervento B elettrodotto aereo 220 kV in semplice terna"Ponte V.F.-Verampio": dall'esistente Stazione di "Ponte V.F.", sarà realizzato un nuovo collegamento aereo a 220 kV in singola terna con l'esistente Stazione di "Verampio"; tale elettrodotto, di lunghezza pari a circa 27 km, interesserà i Comuni di Formazza, Premia, Montecrestese, Crodo;

- ✓ Intervento D Interramento linea 132 kV "Fondovalle Ponte V.F." T.427: al fine di ottemperare agli impegni assunti con la sottoscrizione del Protocollo d'Intesa per la realizzazione del nuovo elettrodotto a 380 kV Trino-Lacchiarella, è previsto l'interramento dell'esistente linea aerea 132 kV "Ponte V.F.-Fondovalle"; il tracciato del cavo, di lunghezza pari a circa 4.6 km, interesserà il Comune di Formazza;
- ✓ Intervento E Interramento di un tratto della linea 132 kV "Morasco Ponte" T.426: al fine di risolvere le interferenze con gli interventi di cui ai precedenti punti A e B, si rende indispensabile l'interramento di un tratto della linea 132 kV "Morasco-Ponte", per la lunghezza di circa 3.4 km, in prossimità della Stazione di "Ponte V.F."; il tracciato del cavo interesserà il Comune di Formazza.
- al fine di ridurre l'impatto ambientale e territoriale delle infrastrutture di trasmissione, a seguito delle realizzazione delle opere di cui sopra saranno demolite per complessivi km 36.3 le seguenti linee oggi esistenti:
 - elettrodotto aereo T.220 220 kV All'Acqua-Ponte: tratto in semplice terna (circa km 10): Comune interessato dalla demolizione: Formazza
 - elettrodotti aerei T.221 220 kV PonteVerampio e T.222 220 kV Ponte-Verampio: tratti in parte in semplice terna (circa km 12 + 12) ed in parte in doppia terna (circa km 7): Comuni interessati dalla demolizione: Formazza, Premia, Baceno, Crodo
 - o elettrodotto aereo T.427 132 kV Fondovalle-Ponte: tratto n semplice terna (circa km 4,6); Comune interessato dalla demolizione: Formazza
 - o elettrodotto aereo T.426 132 kV Morasco-Ponte: tratto in semplice terna (circa km 2,7); demolizione parziale dell'elettrodotto esistente in Comune di Formazza.

• Interconnector Italia – Svizzera:

- ✓ Intervento F elettrodotto aereo 380kV All'Acqua-Pallanzeno in singola terna. Per un primo tratto lungo 6.5 km, a partire dal punto di confine fino al sostegno n° 19, l'elettrodotto è realizzato sulla stessa palificata dell'elettrodotto 220 kV "All'Acqua (CH)-Verampio", in corso di autorizzazione nel'ambito del c.d. intervento di razionalizzazione della rete AT della Val Formazza. La lunghezza complessiva dell'elettrodotto è di circa 55 km.
- ✓ Intervento G smantellamento dell'esistente linea 220 kV in semplice terna Verampio-Pallanzeno (T225) avente la lunghezza 24.2 km c.a. e ricostruzione della stessa in singola terna, su diverso tracciato avente lunghezza di circa 27 km
- ✓ Intervento H variante linea DT 132 kV T433/T460 in uscita da Verampio: la lunghezza complessiva dei tratti di linea oggetto dello spostamento sarà di cir¢a 2.5 km
- ✓ Intervento I n° 2 raccordi in linea aerea 380 kV (ciascuno in doppia terna), tra la stazione elettrica di conversione e la nuova sezione 380 kV di Pallanzeno: (a lunghezza di ciascuno dei n° 2 raccordi è di circa 0,5 km.
- ✓ Intervento L elettrodotto aereo in corrente continua a ±300÷350 kV tra la stazione di conversione di Pallanzeno e di Baggio di lunghezza complessiva di circa 99 km, di cui 95 km realizzati per lo più utilizzando lo stesso asse, ovvero discostandosene al massimo per una distanza di circa 40 m, delle linee esistenti 220 kV Pallanzeno Magenta (T223) e magenta Baggio (T228) e dismissione delle stesse.
- ✓ Intervento M n° 2 raccordi in linea aerea 380 kV semplice terna, tra la nuova sezione 380 kV di Baggio e l'elettrodotto esistente 380 kV "Turbigo-Baggio" di lunghezza complessiva di circa 0,5 km

- ✓ Intervento N n° 1 raccordo in linea aerea 380 kV doppia terna tra la nuova sezione 380 kV di Baggio e l'elettrodotto esistente 380 kV "Bovisio-Baggio", di lunghezza complessiva di circa 0,5 km
- ✓ Intervento O nuova sezione 380 kV della SE di Pallanzeno, da realizzare nell'area confinante a nord con la stazione esistente realizzata con apparecchiature con isolamento in SF6 in esecuzione blindata
- ✓ Intervento P stazione di conversione alternata/continua localizzata in una area prossima alla SE di Pallanzeno, parte ricadente nel comune di Pallanzeno e parte nel comune di Villadossola.
- ✓ Intervento Q stazione di conversione alternata/continua e realizzazione di una sezione a 380 kV al servizio dell'esistente SE di Baggio: la nuova sezione di smistamento Baggio 2 sarà collegata alla stazione esistente con raccordi aerei entra-esci sugli elettrodotti esistenti 380 kV "Bovisio –Baggio", e Turbigo Baggio".

La documentazione di progetto di cui, per ragioni pratiche, si omette l'integrale allegazione, è consultabile sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente link: www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/855.

Si noterà come, sostanzialmente, il "corridoio" energetico consisterebbe nella costruzione di un elettrodotto ad altissima tensione da 380 kVt tra Airolo (Svizzera) e Baggio (MI - Italia) con lunghezza complessiva di 226 km, la demolizione di 176 km di linea esistente e realizzazione di nr. 2 centrali di trasformazione che andrebbero a sottrarre pregiate aree verdi per complessivi 22 ettari e mezzo nei comuni di Pallanzeno (VB – Italia) e Baggio (MI - Italia), quest'ultima, con previsione di localizzazione a pochi chilometri dall'area interessata dalla prossima esposizione universale "Expo 2015".

PREMESSA – Fase autorizzatoria delle opere

Sullo stesso avviso pubblico viene così riassunto l'iter autorizzativo:

" la Terna S.p.A ha presentato, in data 07/09/2011, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii. e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici del 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, la domanda con relativo progetto al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per l'Energia Nucleare e le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Tutela del Territorio e le Risorse Idriche, al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, nonché inamovibilità relativamente all'intervento, denominato "Razionalizzazione rete Alta Tensione nella Val Formazza";

- con nota prot. 0004976 del 09/03/2012 il Ministero per lo Sviluppo Economico D.G. per l'Energia Nucleare e le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica ha comunicato l'avvio del procedimento relativo all'opera di cui sopra;
- la Terna Rete Italia SpA con domanda in data 08/05/2012 ha richiesto per lo stesso intervento al MATTM e al MIBAC il provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale;
- dell'avvio dei richiamati procedimenti è stato dato Avviso al Pubblico nei quotidiani "il Giornale" e "La Stampa" in data 08/05/2012; (a tal proposito, si noti come l'avviso pubblico del 2012 (allegato 2) faccia riferimento ai soli interventi di razionalizzazione della rete a 220kV della Val Formazza e non dell'Interconnector Italia-Svizzera il cui

procedimento è da intendersi avviato con la pubblicazione del secondo avviso del 4 giugno 2014 (allegato 1), quindi, non vi è chi non veda come il riferimento anche al procedimento interconnector appaia inesatto ed inusuale.

- il vincolo preordinato all'imposizione in via coattiva della servitù di elettrodotto i cui terreni sono indicati nel richiamato Avviso al Pubblico, è annullato e sostituito da quello di cui al presente Avviso;
- la Terna Rete Italia SpA ha presentato in data 03/10/2012, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 sexies del Decreto Legge 29/08/2003 n. 239, convertito con modificazioni in Legge 27/10/2003 n. 290 e ss.mm.ii. e del T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici del 11/12/1933 n. 1775 e successive modificazioni, la domanda con relativo progetto al Ministero dello Sviluppo Economico Direzione Generale per l'Energia Nucleare e le Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, ed al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Direzione Generale per la Tutela del Territorio e le Risorse Idriche, al fine di ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, avente efficacia di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità, relativamente all'intervento, denominato "Interconnector Italia Svizzera", tratto italiano, ed opere accessorie;
- poiché i richiamati interventi interessano, almeno in parte, lo stesso territorio, il MATTM
 ha ritenuto che si procedesse in un unico procedimento di Valutazione di Impatto
 Ambientale, richiedendo di presentare un nuovo Studio di Impatto Ambientale integrato di
 entrambe le opere elettriche tale richiesta ha comportato, tra l'altro, un riesame della
 documentazione progettuale presentata;
- con nota TRISPA/P20140004558 del 14/04/2014 la Terna Rete Italia SpA ha comunicato al MiSE e al MATTM le modifiche relative all'intervento "Razionalizzazione rete Alta Tensione nella Val Formazza" di cui alla richiamata domanda in data 07/09/2011, trasmettendo il progetto revisionato;
- con nota TRISPA/P20140004530 del 11/04/2014 la Terna Rete Italia SpA ha comunicato al MiSE e al MATTM le modifiche relative all'intervento "Interconnector Italia Svizzera" di cui alla richiamata domanda in data 03/10/2012, trasmettendo il progetto revisionato;
- con nota prot. 7989 del 23/04/2014 il MiSE ha comunicato l'avvio del procedimento relativamente all'intervento "Interconnector Italia Svizzera";
- con nota di pari data la Terna Rete Italia SpA, facendo seguito alla domanda di VIA del 08/05/2012, ha trasmesso al MATTM e al MiBAC la documentazione progettuale e ambientale revisionata di entrambe gli interventi al fine del proseguimento del procedimento di VIA; "

Oltre ai riferimenti normativi nazionali e regionali, in premessa allo studio di impatto ambientale del gennaio 2014 (allegato 3), vengono citati in modo assolutamente parziale e non aggiornato i dettati prescrittivi di cui alla normativa UE:

NORMATIVA COMUNITARIA

- Environmental Impact Assessment of Projects Rulings of the Court of Justice (2013)
- Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 Versione codificata della direttiva VIA.
 Direttiva del parlamento europeo e del consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (codificazione). Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 26 del 28 gennaio 2012.
- Direttiva 2003/4/CE del 28 gennaio 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio. G.U.C.E. n. L 41 del 14 febbraio 2003.

- Direttiva 2003/35/CE del 26 maggio 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia. G.U.C.E. n. L 156 del 25 giugno 2003.
- Direttiva 97/11/CE del 3 marzo 1997. che modifica la direttiva 85/337/CEE. G.U.C.E. L 73 del 14 marzo 1997.
- Direttiva 85/337/CEE del 27 giugno 1985 e s.m.i. Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. G.U.C.E. L 175 del 5 luglio 1985.

LINEE GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA

- Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Largescale Transboundary Projects (16/05/2013)
- Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment (03/2013)
- Commissions guidance on Interpretation of project categories in the EIA Directive
- Interpretation suggested by the Commission as regards the application of the EIA Directive to ancillary/associated works (05/03/2012)
- Application of the EIA Directive to projects related to the exploration and exploitation of unconventional hydrocarbon (05/03/2012)
- Application of EIA Directive to the rehabilitation of landfills (21/01/2010)
- Clarification of the application of Article 2(3) of the EIA Directive
- EIA Guidance on Screening 2001
- EIA Guidance on Scoping 2001
- EIA Review Check List 2001
- Guidelines on the Assessment of Indirect and Cumulative Impacts as well as Impact interactions (introduction, full text of the guidelines)
- Communication from the Commission Trans-European networks: Towards an integrated approach
- Commission staff working document Accompanying document to the Communication from the Commission Trans-European Networks : Toward and integrated approach

Nonostante l'avvio del progetto "Interconnector Svizzera –Italia "ALL'ACQUA - PALLANZENO – BAGGIO" risulti formalmente avviato nel mese di gennaio 2014, <u>TERNA Spa omette di citare e prendere in considerazione:</u>

- Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (allegato 4)
- Regolamento (UE) nr. 1391/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 (allegato 5)

.....entrambi regolamenti riguardanti lo specifico progetto e fondamentali ai fini della corretta procedura di autorizzazione da adottarsi.

PREMESSA – Tempistiche fase autorizzatoria

Di seguito, si riporta e integra l'iter amministrativo di progetto pubblicato sul sito web del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare al seguente link: http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Info/855:

Data presentazione istanza:	10/05/2012	Solo raz linea Val Formazza
Data pubblicazione avviso sui quotidiani:	08/05/2012	Solo raz linea Val Formazza
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico:	09/07/2012	Solo raz, linea Val Formazza
Data avvio istruttoria tecnica:	08/06/2012	Solo raz linea Val Formazza
Data richiesta Integrazioni:	04/09/2012	Solo raz linea Val Formazza
Data ricezione Integrazioni:	18/09/2012	Solo raz linea Val Formazza
Data 2° ricezione Integrazioni:	05/06/2014	Val Formazza + interconnector
Data ripubblicazione avviso sui quotidiani:	04/06/2014	Val Formazza + interconnector
Termine presentazione Osservazioni del Pubblico sul progetto ripubblicato:	03/08/2014	Val Formatza + interconnector
Apertura fase di concertazione con le Regioni	09/2014	

La colonna sulla destra suddivide due separate procedure (Val Formazza – Interconnector) che, solamente nel gennaio del 2014 vengono formalmente riunite in unico procedimento di valutazione ambientale; se, si contano solamente 5 (cinque) documenti di opposizione riguardanti il solo progetto di razionalizzazione della linea della Val Formazza del 2012 (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/855/1134?Testo=&RaggruppamentoID=9#form-cercaDocumentazione), l'aggiunta del procedimento "Interconnector Italia-Svizzera" del 2014 (con previsione di cementificazione di più di 22 ettari di aree agricole di elevato pregio) suscita maggiore preoccupazione e pubblico clamore tanto da far aumentare a dismissura (sino a quota 72) i documenti di opposizione presentati da cittadini, enti pubblici ed associazioni (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/855/1134?RaggruppamentoID=129&pagina=1).

PREMESSA – Procedure ambientali avviate

Nonostante le prevedibili e naturali reazioni dell'intera collettività, il progetto è stato assoggettato a semplice procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), che, nonostante possa comunque conseguire elevati livelli di protezione e di qualità dell'ambiente, risulta inadeguata allo scopo ed ampiamente contestata da amministrazioni, enti ed associazioni interessate.

La normativa Italiana, seppur, come vedremo, sorpassata ed integrata a livello Comunitario, prevede comunque l'assoggettamento di tale procedura a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) giusta previsione dell'art. 6 del D.Lgs 152/2006: solo tale procedimento assicura il maggiore coinvolgimento delle attività di pianificazione territoriale; nei diversi livelli di governo transfrontaliero, nazionale e locale, devono essere calibrate le funzioni e le attività d'uso del territorio in funzione di uno sviluppo che non privilegi unicamente gli obiettivi economici, ma che risulti anche "sostenibile" e quindi compatibile con la tutela dell'ambiente in cui ogni insediamento umano, qualunque sia la sua finalità, si troverà a convivere.

La nozione di governo del territorio, da sempre riferita principalmente agli aspetti urbanisticoedilizi della pianificazione e gestione degli ambiti urbani, extraurbani e dei tessuti edificati sarà strategicamente così associata a tematiche di ben più vasta portata ed articolazione, essendo ormai strettamente collegata ed interconnessa alle materie costituzionali della tutela e valorizzazione dell'ambiente, del paesaggio e dei beni culturali, della salute, nonché della protezione della natura e degli ecosistemi.

NORME DI DIRITTO COMUNITARIO - Quadro di riferimento generale

In linea generale ed a livello Comunitario, i procedimenti di autorizzazione ambientali sono meglio trattati da:

- 24/07/2013: Streamlining environmental assessment procedures for energy infrastructure Projects of Common Interest (PCIs) (allegato 6)
- 16/05/2013: Guidance on the Application of the Environmental Impact Assessment Procedure for Large-scale Transboundary Projects (allegato 7)
- 04/04/2013: Guidance on Integrating Climate Change and Biodiversity into Environmental Impact Assessment. (allegato 8)
- 14/03/2013: Environmental Impact Assessment of Projects Rulings of the Court of Justice. (allegato 9)

L'Unione Europea individua quale strumento autorizzativo per piani pubblici o programmi sull'ambiente la VAS – Valutazione Ambientale Strategica - . Il principio della direttiva 2001/42 / CE (allegato 10) è di assicurare che piani, programmi e progetti che possano avere effetti significativi sull'ambiente, formino oggetto di una valutazione ambientale, prima della loro approvazione o autorizzazione.

La consultazione con il pubblico è un elemento chiave di tale procedura di valutazione ambientale.

Le direttive in materia di valutazione ambientale mirano a fornire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione di progetti, piani e programmi al fine di ridurre il loro impatto ambientali; assicurano la partecipazione del pubblico ai processi decisionali, quindi tendono a rafforzare la qualità delle decisioni.

NORME DI DIRITTO COMUNITARIO – Quadro di riferimento specifico

Gli "interconnector" sono per la prima volta citati nel diritto comunitario con il Regolamento (CE) n. 1228/2003 (allegato 11) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2003 "relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica"; la fonte normativa regola il mercato interno dell'energia, mira a stabilire norme eque per gli scambi transfontalieri di energia elettrica e definisce « interconnector » una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

Nonostante l'immediata applicazione, specialità rispetto al diritto nazionale ed obbligatorietà del Regolamento (CE) n. 1228/2003, lo Stato Italiano intende comunque recepirlo formalmente con il disposto di cui all'art. 32 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 "Disposizioni per lo sviluppo e 'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" (allegato 12)

Sulla documentazione di valutazione di impatto ambientale (VIA) prodotta da TERNA Spa, nonostante risulti essere prodotta nel gennaio del 2014, si omette di citare :

- Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 "sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee" (allegato 4)
- Regolamento (UE) nr. 1391/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013, che modifica il Regolamento (UE) nr. 347/2013 ed elenca i "progetti di interesse comune tra cui quello di cui trattasi dell'Unione". (allegato 5)

Proprio il Regolamento (UE) nr. 347/2013 del 17 aprile 2013:

- indica agli Stati Membri l'adeguato percorso autorizzativo dei progetti "interconnector" e cita testualmente al punto 30 delle considerazioni: "nonostante l'esistenza di regole consolidate per la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in campo ambientale sono necessarie ulteriori misure per assicurare i livelli più elevati possibile di trasparenza e di partecipazione del pubblico per tutte le questioni importanti nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune";
- ancora, il punto 34 delle premesse, in tema di applicazione: "il presente regolamento, in particolare le disposizioni sul rilascio delle autorizzazioni, sulla partecipazione del pubblico e sull'attuazione di progetti di interesse comune, dovrebbe essere applicato fatto salvo il diritto internazionale e dell'Unione, comprese le disposizioni a tutela dell'ambiente e della salute umana... omissis".
- il comma 1 dell'art. 1 "oggetto e ambito d'applicazione" impone l'applicazione del regolamento al progetto in parola poiché "il presente regolamento stabilisce gli orientamenti per lo sviluppo tempestivo e l'interoperabilità delle aree e dei corridoi prioritari dell'infrastruttura energetica transeuropea stabiliti nell'allegato I (corridoi e aree prioritari dell'infrastruttura energetica)";
- la lettera "b" del successivo comma 2 interviene in tema di pubblicità: "facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la partecipazione del pubblico";
- Il Capo III dello stesso Regolamento UE norma il "<u>rilascio delle autorizzazioni</u>" e la "<u>partecipazione del pubblico</u>"; oltre ad assicurare un trattamento amministrativo efficiente delle domande correlate ai progetti di interesse comune cui va assicurato il più rapido trattamento giuridicamente possibile, all'art. 9 di seguito integralmente riportato interviene in tema di "<u>trasparenza e partecipazione del pubblico</u>":
 - 1. Entro il 16 maggio 2014 lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale è aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI. Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche.

- 2. Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo e il diritto dell'Unione applicabile, <u>tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3.</u>
- 3. Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente, sulla scia del procedimento presentato nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro tre mesi; nel farlo, l'autorità competente prende in considerazione qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora intenda introdurre modifiche significative a un concetto approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente che, a sua volta, può richiedere che siano apportate modifiche.
- 4. Il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Quanto sopra disposto lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate all'allegato VI, punto 3, lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. I requisiti minimi applicabili a questa consultazione pubblica sono specificati all'allegato VI, punto 3.

Il promotore del progetto redige una relazione che sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto presenta tale relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. Questi risultati sono debitamente presi in considerazione nella decisione globale.

- 5. Per i progetti che interessano due o più Stati membri, le consultazioni pubbliche a norma del paragrafo 4 condotte in ciascuno degli Stati membri interessati sono svolte entro un periodo di due mesi dalla data di inizio della prima consultazione pubblica.
- 6. Per i progetti che potrebbero avere impatti transfrontalieri negativi rilevanti in uno o più Stati membri confinanti, qualora siano applicabili l'articolo 7 della direttiva 2011/92/UE e la convenzione di Espoo, le informazioni pertinenti sono messe a disposizione dell'autorità competente degli Stati membri confinanti. L'autorità competente degli Stati membri confinanti dichiara, nel procedimento di notifica se del caso, se desidera partecipare alle procedure della consultazione pubblica in questione o se un'altra autorità interessata desideri farlo.
- 7. Il promotore del progetto o, qualora disposto dal diritto nazionale, l'autorità competente crea e aggiorna regolarmente un sito Internet con le informazioni importanti sul progetto di interesse comune; il sito conterrà dei link al sito Internet della Commissione e soddisferà le prescrizioni di cui all'allegato VI, punto 6. Si tutela la riservatezza dei dati sensibili a livello commerciale.

I promotori di progetto, inoltre, pubblicano le informazioni importanti attraverso altri mezzi di informazione adeguati cui il pubblico ha libero accesso.

Per specifico richiamo ai commi 2 - 4 dell'art. 9 del Regolamento, risulta fondamentale qui riportare integralmente i contenuti dell'<u>allegato VI del Regolamento UE</u>, cui, per quanto al <u>punto</u> 3, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono

ALLEGATO VI

ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

- 1) Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, specifica almeno:
 - a) il diritto pertinente su cui si basano le decisioni e i pareri per i diversi tipi di progetti rilevanti di interesse comune, compresa la normativa in materia ambientale;
 - b) le decisioni e i pareri pertinenti da raccogliere;
 - c) i nomi e le informazioni di contatto dell'autorità competente, di altre autorità e delle principali parti interessate;
 - d) il flusso di lavoro, che descrive ogni fase del procedimento, compresi un calendario indicativo e in sintesi, il processo decisionale;
 - e) informazioni sull'ambito di applicazione, sulla struttura e sul livello di dettaglio dei documenti da presentare insieme alla domanda di decisioni, compresa una lista di controllo:
 - f) le fasi e i mezzi di partecipazione del grande pubblico al procedimento.
- 2) <u>Il calendario dettagliato</u> di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), specifica almeno quanto segue:
 - a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti;
 - b) le autorità, le parti interessate e il pubblico potenzialmente coinvolti;
 - c) le singole fasi della procedura e la relativa durata;
 - d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare;
 - e) le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di fisorse aggiuntive.
- 3) <u>Per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi:</u>
 - a) le parti interessate, coinvolte in un progetto di interesse comune, comprese le autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente informati e consultati in una fase precoce, quando le eventuali preoccupazioni del pubblico possono ancora essere prese in considerazione, in maniera aperta e trasparente. Qualora opportuno, l'autorità competente sostiene attivamente le attività intraprese dal promotore del progetto;
 - b) <u>le autorità competenti assicurano che le procedure di consultazione pubblica per i progetti di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate</u>. Ogni consultazione pubblica riguarda tutti i temi relativi alla fase specifica della procedura, mentre un tema relativo a una fase particolare della procedura sarà trattato in un'unica consultazione

- pubblica; tuttavia, una singola consultazione pubblica può avvenire in più di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa;
- c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine.

4) Il concetto di «partecipazione» del pubblico comprende almeno le informazioni su:

- a) le parti interessate coinvolte e interpellate;
- b) le misure previste, incluse le date e i luoghi indicativi proposti per lo svolgimento delle apposite riunioni;
- c) la tempistica;
- d) le risorse umane destinate ai singoli compiti.IT 25.4.2013 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 115/73
- 5) <u>Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere prima della presentazione del fascicolo della domanda,</u> le parti interessate <u>devono</u> almeno:
 - a) pubblicare, prima dell'inizio della consultazione, un opuscolo informativo di 15 pagine al massimo che presenti in maniera chiara e concisa lo scopo e il calendario preliminare del progetto, il piano nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo transfrontaliero, e le possibili misure di attenuazione; l'opuscolo informativo contiene altresì un elenco degli indirizzi web della piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 18 e del manuale delle procedure di cui al punto 1; informare tutte le parti interessate coinvolte nel progetto attraverso il sito internet di cui all'articolo 9, paragrafo 7, e altri mezzi di informazione adeguati;
 - b) <u>invitare in forma scritta le parti interessate coinvolte ad apposite riunioni dedicate alla trattazione delle questioni fonte di preoccupazione.</u>
- 6) Il sito internet del progetto mette a disposizione almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'opuscolo informativo di cui al punto 5:
 - una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata di 50 pagine al massimo sullo stato di avanzamento del progetto che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche alle versioni precedenti;
 - c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione delle date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i temi previsti per queste ultime;
 - d) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda;
 - e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le consultazioni pubbliche.IT L 115/74 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 25.4.2013

Il Regolamento UE 347/2013, con l'allegato VI, appaiono <u>assolutamente chiari, riferiti inequivocabilmente ai progetti "interconnector" e non meglio interpretabili in tema di trasparenza e partecipazione al pubblico;</u> nel paragrafo successivo "violazioni dello Stato Membro" si farà specifico riferimento a tale dettato normativo con puntuale elencazione dei <u>punti procedimentali disattesi.</u>

NORME DI DIRITTO COMUNITARIO - Regolamento violato dallo Stato membro

Di seguito, si elencano le prassi adottate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Italiano che, a giudizio degli scriventi e di legale qualificato che conferma l'apparato giuridico di quanto esposto, in quanto non "rilevate" o "contestate" al gestore delle reti elettriche nazionali TERNA Spa, appaiono contrarie ai dettati del Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 "sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee" (allegato 4)

Per "i posteri" ed in modo preliminare, un breve cenno sul cd. "principio di preminenza" giuridica dei Regolamenti UE rispetto al diritto nazionale degli Stati Membri: "il regolamento UE è un atto normativo avente portata generale, obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri (art. 288, par. 2 del Trattato sul funzionamento dell'UE). La portata generale si estrinseca nel fatto che il regolamento (a differenza delle decisioni) non è indirizzato a specifici destinatari, bensì a una o più categorie di destinatari astrattamente determinate. Le norme contenute nei regolamenti sono obbligatorie in tutti gli elementi e, quindi, disciplinano direttamente la materia a cui si applicano. L'effetto diretto immediato dei regolamenti comporta che essi non richiedono (a differenza delle direttive) l'adozione di provvedimenti nazionali di attuazione da parte degli Stati membri, ma si applicano immediatamente in tali ordinamenti e sono efficaci nei confronti sia degli Stati che degli individui, senza necessità di ulteriori atti". Quindi, "una volta in vigore, i regolamenti si applicano a preferenza di eventuali leggi nazionali incompatibili giusto primato del diritto dell'Unione sulle norme di diritto interno contrastanti, precedenti e successive, quale ne sia il rango, anche costituzionale".

L'Italia ha sancito il principio della conformità dell'attività legislativa Statale e Regionale agli obblighi comunitari nel dettato dall'art. 117, co. 1 della Costituzione, (come riformato dalla l. cost. 3/2001) e gli orientamenti della Corte Costituzionale sono ormai univoci nell'accoglimento del "primato del diritto europeo sul diritto nazionale".

Ciò premesso, risulta violato il Regolamento (UE) nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 come in tabella sotto meglio indicato :

	REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EU del 17 aprile 2013	ROPEO E DEL CON	SIGLIO .
Art.	PREVISIONE NORMATIVA	ATTIV	ITA' OMESSE
9 c. 1	"Entro il 16 maggio 2014 lo Stato membro o l'autorità competente, se del caso in collaborazione con le altre autorità interessate, pubblica un manuale delle procedure per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune. Il manuale è aggiornato in funzione delle esigenze e messo a disposizione del pubblico. Il manuale comprende almeno le informazioni specificate al punto 1 dell'allegato VI. Il manuale non è giuridicamente vincolante, ma può fare riferimento o citare le pertinenti disposizioni giuridiche.	messo a dispos particolare, alle citate al punto s « autorità nazio interessate, i pr cittadini che viv sito del progett	risulta essere stato zione del pubblico, in parti interessate dell'allegato VI: nali, regionali e locali oprietari terrieri e i ono nelle vicinanze del o, il grande pubblico e oni, organizzazioni o

		T
9 c. 2	Fatti salvi i requisiti delle convenzioni di Aarhus ed Espoo - che già prevedono attività di consultazione della popolazione inclusive – (allegati 14 e 15) e il diritto dell'Unione applicabile, tutte le parti coinvolte nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni si attengono ai principi per la partecipazione pubblica stabiliti all'allegato VI, punto 3.	Il punto è trattato nella tabella successiva. In generale, <u>le parti interessate hanno disatteso i principi per la partecipazione pubblica</u> stabiliti in allegato VI, punto 3 della Direttiva UE.
9 c. 3	Il promotore del progetto, entro un periodo indicativo di tre mesi dall'inizio del procedimento di rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), elabora e presenta un concetto di partecipazione del pubblico all'autorità competente, sulla scia del procedimento presentato nel manuale di cui al paragrafo 1 e in linea con gli orientamenti di cui all'allegato VI. L'autorità competente richiede delle modifiche o approva il concetto di partecipazione del pubblico entro tre mesi; nel farlo, l'autorità competente prende in considerazione qualsiasi forma di partecipazione e consultazione pubbliche avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni, nella misura in cui la partecipazione e la consultazione pubbliche abbiano soddisfatto i requisiti del presente articolo. Qualora intenda introdurre modifiche significative a un concetto approvato, il promotore del progetto ne informa l'autorità competente che, a sua volta, può richiedere che siano apportate modifiche.	Agli atti non è depositato alcun documento presentato in tema di partecipazione del pubblico. Le consultazioni sinora poste in essere si limitano al coinvolgimento degli enti pubblici interessati e non possono essere ritenute utili al pieno soddisfacimento degli scopi del Regolamento poiché si è omesso di consultare "i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi » giusta previsione del punto 3 dell'allegato VI.
9 c. 4	Il promotore del progetto o, qualora stabilito dal diritto nazionale, l'autorità competente svolge almeno una consultazione pubblica prima della presentazione del fascicolo di domanda definitivo e completo all'autorità competente, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a). Quanto sopra disposto lascia impregiudicata ogni eventuale consultazione pubblica da effettuare dopo la presentazione della domanda di autorizzazione a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2011/92/UE. La consultazione pubblica informa le parti interessate indicate all'allegato VI, punto 3, lettera a), in merito al progetto nella fase iniziale e contribuisce a individuare i siti e le vie più adatti e le questioni rilevanti da trattare nel fascicolo di domanda. I requisiti minimi applicabili a questa consultazione pubblica sono specificati all'allegato VI, punto II promotore del progetto redige una relazione che	La consultazione pubblica citata, nonostante l'evidente l'obbligatorietà procedimentale, non risulta essere stata compiutamente organizzata prima della presentazione del fascicolo di domanda. In assenza di tale attività l'Autorità procedente non ha potuto redigere alcuna relazione sintetica delle attività relative alla partecipazione del pubblico.

sintetizza i risultati delle attività relative alla partecipazione del pubblico prima della presentazione del fascicolo di domanda, comprese le attività avvenute prima dell'inizio del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. Il promotore del progetto presenta tale relazione insieme al fascicolo di domanda all'autorità competente. Questi risultati sono debitamente presi in considerazione nella decisione globale.

In merito all'allegato: ·

REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO ALLEGATO VI ORIENTAMENTI PER LA TRASPARENZA E LA PARTECIPAZIONE DEL PUBBLICO

Punto	PREVISIONE NORMATIVA	ATTIVITA' OMESSE
1	Il manuale delle procedure di cui all'articolo 9, paragrafo 1, specifica almeno: omissis	Il manuale non risulta essere stato messo a disposizione del pubblico, in particolare, alle parti interessate citate all'art. 9 c. 3 : « autorità nazionali, regionali e locali interessate, i proprietari terrieri e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, organizzazioni o gruppi »
2	Il calendario dettagliato di cui all'articolo 10, paragrafo 4, lettera b), specifica almeno quanto segue: a) le decisioni e i pareri che devono essere ottenuti; b) le autorità, le parti interessate è il pubblico potenzialmente coinvolti; c) le singole fasi della procedura e la relativa durata; d) le tappe principali e le rispettive scadenze da rispettare in vista della decisione globale da adottare; e) le risorse pianificate dalle autorità e le possibili esigenze in termini di risorse aggiuntive.	Nonostante la predisposizione delle attivita a lato siano indicate come fasi preliminari al progetto, ad oggi, non risulta essere stato definito e condiviso con le amministrazioni pubbliche interessate dal progetto un calendario dettagliato per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni poichè unicamente interessate con l'avviso pubblico pubblicato sul quotidiani locali in data 04/06/2014.
	Per aumentare la partecipazione del pubblico al procedimento di rilascio delle autorizzazioni e garantire preventivamente l'informazione del pubblico e un dialogo con lo stesso è necessario applicare i seguenti principi: a) le parti interessate, coinvolte in un progetto di	Nonostante le <u>prevedibili</u> <u>opposizioni al progetto</u> , così còme ampiamente dimostrato dai 72 documenti di opposizione presentati, <u>il promotore del</u> progetto e l'Autorità procedente

interesse comune, comprese le autorità nazionali, hanno omesso di : 3 regionali e locali interessate, i proprietari terrieri aumentare la e i cittadini che vivono nelle vicinanze del sito del partecipazione del progetto, il grande pubblico e le loro associazioni, pubblico: organizzazioni o gruppi, vengono ampiamente dialogare con lo stesso; informati e consultati in una fase precoce, quando informare in fase precoce, le eventuali preoccupazioni del pubblico possono in maniera aperta, ancora essere prese in considerazione, in maniera trasparente ed in modo aperta e trasparente. Qualora opportuno, ampio i proprietari terrieri, l'autorità competente sostiene attivamente le i cittadini che vivono nelle attività intraprese dal promotore del progetto: vicinanze del sito del progetto, il grande pubblico b) <u>le autorità competenti assicurano che le</u> e le associazioni, procedure di consultazione pubblica per i progetti organizzazioni o gruppi. di interesse comune siano, ove possibile, raggruppate. Ogni consultazione pubblica riguarda Non sono infatti stati diffusi i tutti i temi relativi alla fase specifica della 3 manuali esplicativi di progetto, procedura, mentre un tema relativo a una fase nemmeno organizzate le particolare della procedura sarà trattato in consultazioni pubbliche con la un'unica consultazione pubblica; tuttavia, una necessaria partecipazione di TUTTE singola consultazione pubblica può avvenire in più LE PARTI INTERESSATE. di un'area geografica. I temi trattati da una consultazione pubblica sono indicati chiaramente nella notifica della consultazione pubblica stessa; c) le osservazioni e le obiezioni sono ammesse soltanto dall'inizio della consultazione pubblica fino alla scadenza del termine. Nell'ambito della consultazione pubblica da svolgere Ancora, non risultano essere state prima della presentazione del fascicolo della domanda, le effettuate consultazioni pubbliche parti interessate devono almeno: nè pubblicato un opuscolo come a a) pubblicare, prima dell'inizio della consultazione, lato meglio descritto, prima della un opuscolo informativo di 15 pagine al massimo presentazione della domanda con che presenti in maniera chiara e concisa lo scopo la necessaria inclusione di TUTTE LE e il calendario preliminare del progetto, il piano <u>PARTI INTERESSATE.</u> nazionale di sviluppo delle reti, le rotte alternative considerate, gli impatti previsti, anche di tipo I proprietari terrieri interessati dagli transfrontaliero, e le possibili misure espropri ed i cittadini che vivono 4 attenuazione; l'opuscolo informativo contiene nelle vicinanze del sito non sono altresì un elenco degli indirizzi web della stati interessati nè coinvolti in piattaforma per la trasparenza di cui all'articolo 18 riunioni dedicate alla trattazione e del manuale delle procedure di cui al punto 1; delle questioni fonte di informare tutte le parti interessate coinvolte nel preoccupazione. Non vi è chi non progetto attraverso il sito internet di cui all'articolo veda come tale aspetto sia naturale 9, paragrafo 7, e altri mezzi di informazione conseguenza del mancato adeguati; coinvolgimento di TUTTE LE PARTI INTERESSATE in fase preb) invitare in forma scritta le parti interessate coinvolte ad apposite riunioni dedicate alla progettuale. trattazione delle questioni fonte

preoccupazione.

RICHIESTE

La normativa Comunitaria impone una visione strategica dei progetti "interconnector" che devono essere analizzati non solo dal punto economico ma in termini di sviluppo sostenibile, quindi, compatibile con la tutela dell'ambiente e benessere della collettività.

Lo stato membro non potrà che adottare il procedimento di <u>Valutazione Ambientale Strategica</u> (VAS) delle opere includendo le attività obbligatorie di trasparenza e partecipazione del pubblico specificatamente elencate in Regolamento (UE) 347/2013 in buona parte sinora disattese.

Il procedimento sinora poco inclusivo delle cd. "parti interessate" dovrà essere necessariamente integrato con i disposti normativi Comunitari obbligatori.

Si richiede pertanto:

- L'attivazione di <u>procedura di ricorso per inadempimento del Regolamento (UE) 347/2013</u> per porre fine alle inosservanze del diritto Comunitario;
- <u>l'immediata sospensione ed annullamento dell'attuale procedura di Valutazione di Impatto (VIA)</u> ambientale poiché, come meglio elencato al punto precedente, risultano violate disposizioni fondamentali ed obbligatorie di cui al Regolamento 347/2013
- con riferimento al punto 3 dell'allegato VI dello stesso Regolamento, <u>la consultazione di</u> tutte le "parti interessate" al progetto in fase preliminare al nuovo progetto e procedimento;
- la predisposizione degli opuscoli informativi/manuali delle procedure da distribuire alle parti interessate dal progetto;
- solo a questo punto, l'attivazione di un <u>nuovo procedimento di Valutazione Ambientale</u>

 <u>Strategica integrata (VAS)</u> integrata con quant'altro previsto dal diritto Comunitario in tema di trasparenza e partecipazione del pubblico.

EVENTUALI FINANZIAMENTI COMUNITARI

Allo stato degli atti, il dato non è meglio noto.

Appare degna di menzione la "Dichiarazione della Commissione Europea riguardo all'ammissibilità dei progetti di interesse comune ai fini dell'assistenza finanziaria dell'UE nell'ambito delle infrastrutture energetiche transeuropee [capitolo V del regolamento UE n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio: "La Commissione sottolinea che ritiene importante che il sostegno, proveniente dall'UE e da fonti nazionali, si estenda a sovvenzioni per lavori al fine di consentire l'attuazione dei progetti di interesse comune che potenziano la diversificazione delle fonti, delle rotte e delle controparti dell'approvvigionamento energetico. La Commissione si riserva il diritto di formulare proposte in tal senso fondate sull'esperienza maturata con il monitoraggio dell'attuazione dei progetti di interesse comune nell'ambito della relazione di cui all'articolo 17 del regolamento sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee.IT 25.4.2013".

L'art. 13 del Regolamento (UE) 347/2013 prevede la specifica possibilità di erogare "incentivi":

1) Qualora il promotore di un progetto affronti rischi più elevati per lo sviluppo, l'esecuzione, il funzionamento o la manutenzione di un progetto di interesse comune rientrante nelle categorie di cui all'allegato II, punto 1, lettere a), b) e d), e all'allegato II, punto 2, rispetto ai rischi connessi di norma a un progetto infrastrutturale, gli Stati membri e le autorità nazionali di regolamentazione assicurano che siano concessi incentivi adeguati a tale

progetto, conformemente all'articolo 37, paragrafo 8, della direttiva 2009/72/CE, all'articolo 41, paragrafo 8, della direttiva 2009/73/CE, all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 714/2009 e all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 715/2009.

Il primo comma non si applica se il progetto di interesse comune ha ottenuto:

- a) una deroga agli articoli 32, 33, 34 e all'articolo 41, paragrafi 6, 8 e 10, della direttiva 2009/73/CE ai sensi dell'articolo 36 della direttiva 2009/73/CE;
- b) una deroga all'articolo 16, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 714/2009 o una deroga all'articolo 32 e all'articolo 37, paragrafi 6 e 10, della direttiva 2009/72/CE ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 714/2009;
- c) una deroga ai sensi dell'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE; oppure
- d) una deroga ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1228/2003.
- 2) Le autorità nazionali di regolamentazione decidono di concedere gli incentivi di cui al paragrafo 1 tenendo conto dei risultati dell'analisi dei costi-benefici in base alla metodologia elaborata ai sensi dell'articolo 11 e, in particolare, delle esternalità positive regionali o a livello di Unione generate dal progetto. Le autorità nazionali di regolamentazione analizzano più approfonditamente i rischi specifici sostenuti dai promotori del progetto, le misure di attenuazione dei rischi adottate e la giustificazione di questo profilo di rischio in considerazione dell'impatto positivo netto del progetto rispetto a un'alternativa meno rischiosa. I rischi ammissibili comprendono in particolare i rischi relativi alle nuove tecnologie di trasmissione, sia onshore che offshore, i rischi relativi al recupero parziale dei costi e i rischi dello sviluppo.

Poiché il progetto prevede tratti di linea in corrente alternata e, solo in territorio Italiano, in corrente continua, <u>le esenzioni di cui all'art. 7 del Regolamento (CE) nr. 1228/2003</u> (allegato 11), da concedere in <u>casi eccezionali, dovranno essere condizionate</u> a costi e rischi degli investimenti particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnector per corrente alternata.

EVENTUALI CONTATTI GIA' PRESI CON I SERVIZI DELLA COMMISSIONE

N.N.

EVENTUALI CONTATTI GIA' PRESI CON ALTRE ISTITUZIONI OD ORGANI COMUNITARI

N.N.

CONTATTI GIA' PRESI CON LE AUTORITA' NAZIONALI A LIVELLO CENTRALE, REGIONALE O LOCALE

Si faccia riferimento ai documenti di opposizione al progetto (http://www.va.minambiente.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/855/1134?RaggruppamentoID=129&pagina=1)

ALLEGATI

Allegato 1 – Avviso al pubblico TERNA 2014 – razionalizzazione Val Formazza e Interconnector

Allegato 2 – Avviso al pubblico TERNA 2012 - razionalizzazione Val Formazza

Allegato 3 - Studio di impatto ambientale - premessa

Allegato 4 - Regolamento UE 347/2013

Allegato 5 - Regolamento UE 1391/2013

Allegato 6 - PCI guidance

Allegato 7 - Transboundry EIA Guide

Allegato 8 – EIA Guidance

Allegato 9 - EIA case law

Allegato 10 - Direttiva 2001-42 CE

Allegato 11 - Regolamento CE 1228/2003

Allegato 12 - Legge nr. 99 del 23 luglio 2009

Allegato 13 – Valutazione Ambientale del piano di Sviluppo Terna 2011

Allegato 14 - Convenzione Aarhus 25/06/1998

Allegato 15 – Convenzione ESPOO – Traduzione da sito web Ministero dell'Ambiente.

Allegato 16 - Copia documenti di identità ricorrenti.

RISERVATEZZA

- "Autorizziamo la Commissione a indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."
- "Chiediamo alla Commissione di non indicare la nostra identità nei Suoi contatti con le autorità dello Stato membro contro il quale è presentata la denuncia."

Settimo Milanese (MI), 12/01/2015

I RICORRENTI

3) Filipo Premi
4) Due Roles
5) Dara Velle
6) Alvelpe 7) Franco Ridi
1) frencosids
8) Rarela Choro Horo Hore A
9) Alt. Ush
10) Tullie boubard.
11) Gan Fact
12) June Mac
13) hji loneco
14) Automelle Col.
15) Donatelea Jusicleona
16) dopuling M. len
17) Mag Gogoroto
18) 4 50
19) Glo Solva.
20) Lovella Rolladia
21) Flato Dinomi

Si da atto che sottoscrivono il presente documento anche:

1) LUSSI Eleonora, nata a Domodossola (VB) il 09.12.1974 residente a Domodossola (VB), in Piazza Cavour Camillo Benso nr. 7, cittadina italiana, di professione consulente, e-mail eleonora iussi@hotmail.com

NOTA ESPLICATIVA

Ogni Stato membro è responsabile dell'applicazione del diritto comunitario (attuazione entro i termini, conformità e corretta applicazione) nel rispettivo ordinamento giuridico interno. A norma dei trattati, la Commissione delle Comunità europee vigila sulla corretta applicazione del diritto comunitario: di conseguenza, se uno Stato membro non lo rispetta, la Commissione dispone di poteri propri (il ricorso per inadempimento) per cercare di porre fine all'infrazione e, se necessario, adisce la Corte di giustizia delle Comunità europee. In seguito a una denuncia oppure in base a presunzioni d'infrazione da essa individuati, la Commissione prende le iniziative che ritiene giustificate.

S'intende per inadempimento la violazione da parte degli Stati membri di obblighi derivanti dal diritto comunitario. L'inadempimento può consistere in un comportamento attivo od in un'omissione. S'intende per Stato lo Stato membro che viola il diritto comunitario, qual unque sia l'autorità – centrale, regionale o locale – responsabile dell'inadempimento.

Chiunque può chiamare in causa uno Stato membro presentando denuncia presso la Commissione contro un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o contro una prassi imputabile a tale Stato, che il denunciante ritenga contrari ad una disposizione o ad un principio del diritto comunitario. Il denunciante non deve dimostrare un interesse ad agire in tal senso, né deve provare che l'infrazione denunciata lo riguarda a titolo principale e in forma diretta. Si rammenta che, per essere ricevibile, la denuncia deve riguardare una violazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro. Si precisa inoltre che è facoltà dei servizi della Commissione valutare se dare seguito o meno ad una denuncia, in base alle regole è alle priorità stabilite dalla Commissione stessa per l'avvio e la prosecuzione dei procedimenti d'infrazione.

Chiunque ritenga che un provvedimento (legislativo, regolamentare o amministrativo) o una prassi amministrativa sia contrario al diritto comunitario, prima di presentare denuncia alla Commissione o in parallelo con tale presentazione è invitata a rivolgersi alle autorità amministrative o giudiziarie nazionali (compreso il mediatore nazionale o regionale) o seguire procedure di arbitrato e di conciliazione. La Commissione consiglia di avvalersi di questi strumenti di tutela amministrativa, giudiziaria o di altro tipo previsti nel diritto interno prima di presentare una denuncia, dati i vantaggi che possono derivarne per il denunciante.

In genere, esperendo i mezzi di tutela disponibili a livello nazionale, il denunciante può far valere i propri diritti in forma più diretta e specifica (procedimento d'ingiunzione, annullamento di una decisione nazionale, risarcimento del danno) piuttosto che in seguito all'esito favorevole di un procedimento d'infrazione avviato dalla Commissione. Infatti, detto procedimento può richiedere

talvolta un certo tempo prima di giungere a una conclusione poiché, prima di adire la Corte di giustizia, la Commissione è tenuta a seguire una fase di contatti con lo Stato membro interessato, per tentare di ottenere la cessazione dell'infrazione.

Inoltre, la sentenza con la quale la Corte constata l'inadempimento non produce effetti sui diritti del denunciante, poiché non è intesa a decidere su di una situazione individuale. Essa si limita a imporre allo Stato membro di conformarsi al diritto comunitario. Le domande di risarcimento provenienti da privati devono essere rivolte alle autorità giudiziarie nazionali.

A favore del denunciante sono previste garanzie amministrative esposte qui di seguito:

- Dopo che la denuncia è stata registrata presso il segretariato generale della Commissione, se viene ritenuta ricevibile, Le viene attribuito un numero ufficiale. Subito dopo viene inviata al denunciante una lettera in attestante la ricezione della denuncia e che comunica il numero attribuito; numero che è bene menzionare in ogni corrispondenza successiva. L'attribuzione di un numero ufficiale ad una denunzia non implica necessariamente l'avvio di un procedimento d'infrazione contro lo Stato membro in causa.
- b) Qualora i servizi della Commissione decidano d'intervenire presso le autorità dello Stato membro contro il quale è stata presentata la denuncia, lo faranno rispettando la scelta del denunciante di cui al punto 15 del presente modulo.
- c) Nei i limiti del possibile, la Commissione decide sul merito della pratica (avvio di un procedimento d'infrazione oppure archiviazione) entro i dodici mesi successivi alla data di registrazione della denuncia presso il segretariato generale.
- d) Il servizio competente, qualora intenda proporre alla Commissione di decidere l'archiviazione della denuncia, ne informa previamente il denunciante. Inoltre, i servizi della Commissione tengono informato il denunciante sull'andamento dell'eventuale procedimento d'infrazione.

Pec Direzione

Da:

Inviato:

nicola.faifer < nicola.faifer@pec.it> martedì 13 gennaio 2015 12:24

A:

COMM-REP-MIL@ec.europa.eu; SG-PLAINTES@ec.europa.eu;

DGSalvaguardia. Ambientale @ PEC. minambiente. it; venditti. antonio @ minambiente. it; ambiente@pec.regione.lombardia.it; territorio-ambiente@cert.regione.piemonte.it;

protocollo@postacert.comune.settimomilanese.mi.it;

protocollo@pec.comune.cornaredo.mi.it; segreteria.cusago.pec@legalmail.it;

comune.bareggio@pec.regione.lombardia.it;

protocollo@pec.comune.domodossola.vb.it; comunedivilladossola@postecert.it;

protocollo.crevoladossola@cert.ruparpiemonte.it; premosello@pec.it; comune.vogogna@legalmail.it; trontano@cert.ruparpiemonte.it; masera@cert.ruparpiemonte.it; piedimulera@postemailcertificata.it; tributi.beuracardezza@anutel.it; comune.crodo.vb@cert.legalmail.it;

montecrestese@cert.ruparpiemonte.it; pallanzeno@pcert.it; baceno@pec.it; comune.premia.vb@legalmail.it; formazza@postemailcertificata.it; anzola@pec.it;

comune.ornavasso@legalmail.it; mergozzo@pcert.it;

pieve.vergonte@cert.ruparpiemonte.it

INTERCONNECTOR ITALIA-SVIZZERA "ALL'ACQUA - PALLANZENO - BAGGIO" -Oggetto:

Segnalazione di inadempimento di regolamento UE SEGNALAZIONE UE COLLETTIVA SOTTOSCRITTA.pdf

Allegati:

Egregi,

Con la presente, i cittadini sottoscrittori della documentazione in oggetto ed in atti meglio generalizzati, intendono segnalare il mancato recepimento del regolamento UE nr. 347/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2013 da parte dello Stato Italiano in sede di procedura di Valutazione di Impatto Ambientale – VIA - relativa al progetto di razionalizzazione della rete a 220kV della Val Formazza - Interconnector Svizzera -Italia "ALL'ACQUA - PALLANZENO -BAGGIO"...

Per note ragioni di spazio su server e caselle di posta elettronica, la trasmissione dell'intera documentazione conta ulteriori separate mail aventi stesso oggetto della presente.

Rimaniamo a disposizione per qualsivoglia chiarimento anche mediante indirizzo di posta elettronica nointerconnector@gmail.com

Cordialmente

FAIFER Nicola PROCOPIO Salvatore Lorenzo PIRAZZI Filippo **BONFANTI Anna VELLA Sonia NICIFORO Anna Maria FRANCO Rioli RAVELLI Chiara Maria Margherita COLOMBO Matteo LOMBARDI** Tullia

LUSSI Eleonora BONOMI Flavio LATELLA Raffaella **SCORDO Andrea Salvatore GALLO Salvatore GASPAROTTO Ivana IEZZI Argentina Margaret MASCHERIN** Donatella **COLMI** Antonella **GRECO Luigi**